



ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDUCATORI PROFESSIONALI

SEDE NAZIONALE VIA S. ISAIA, 90 - 40123 BOLOGNA - FAX 1782215640

SEZIONI REGIONALI ANEP: CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, PUGLIA, SARDEGNA, TOSCANA, TRENTO ALTO ADIGE, VENETO.

WWW.ANEP.IT

Prot. n. 51/mv/2011

Bologna, 19 settembre 2011

Oggetto: Contributo "Libro Verde. Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali".

Alla Commissione Europea
DG Mercato interno e servizi
unità E-4 "Libera circolazione dei professionisti"
Rue de Spa 2 - Ufficio 06/014 - 1049 Bruxelles – Belgio

Si trasmette, in allegato alla presente, le osservazioni della scrivente Associazione al "Libro verde. Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali."

Distinti saluti.

ANEP – Presidente Nazionale
(Martina Vitillo)

Riferimenti
Martina Vitillo – mail presidente@anep.it - cell. 0039 392-0713245



ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDUCATORI PROFESSIONALI

SEDE NAZIONALE VIA S. ISAIA, 90 - 40123 BOLOGNA - FAX 1782215640

SEZIONI REGIONALI ANEP: CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, MARCHE, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA, PUGLIA, SARDEGNA, TOSCANA, TRENTO ALTO ADIGE, VENETO.

WWW.ANEP.IT

*LIBRO VERDE
MODERNIZZARE LA DIRETTIVA SULLE QUALIFICHE
PROFESSIONALI*

*Commissione Europea
Bruxelles, XXX
COM (2011) 367/4*

*CONTRIBUTO DI ANEP
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDUCATORI PROFESSIONALI*

CONTRIBUTO INVIATO ALLA

*COMMISSIONE EUROPEA
DG MERCATO INTERNO E SERVIZI
UNITÀ E-4 "LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PROFESSIONISTI"
RUE DE SPA 2 - UFFICIO 06/014 - 1049 BRUXELLES – BELGIO*

in data 19 Settembre 2011

Presentazione

ANEP, Associazione Nazionale Educatori Professionali, è un'associazione culturale, nata nel 1992, allo scopo di L'ANEP, Associazione Nazionale Educatori Professionali, è un'organizzazione nata nel 1992 ed ha tra i suoi principali scopi quello di organizzare lo sviluppo e la tutela della figura di Educatore Professionale in Italia.

L'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che attua specifici progetti educativi e riabilitativi volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà; programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità; partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati. Contribuisce inoltre alla formazione degli studenti e del personale di supporto, concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e all'educazione alla salute.

Sotto l'aspetto del riconoscimento giuridico la professione in Italia è riconosciuta dal Ministero della Salute attraverso il DM 520/98, mentre il Ministero del Welfare a tutt'oggi non ha ancora provveduto a riconoscere la professione, nonostante la legge 328/00, all'art. 12 preveda espressamente il riconoscimento dei profili operanti nel comparto. Anche nel settore socio-sanitario non sono state definite le professioni che operano nell'ambito così come previsto dal Dlgs n. 229/99.

In ambito penitenziario, inoltre, l'educatore professionale è utilizzato negli istituti di pena per adulti e per minori e nei servizi gestiti dal Ministero della Giustizia, non di ha una normazione della figura professionale.

In tali ambiti la professione deve consolidare il suo riconoscimento trattandosi di una professione che opera in tutti i contesti citati.

Alle problematiche legate al riconoscimento giuridico si accompagnano quelle legate alla presenza di due corsi di formazione per la professione, questo rileva una situazione unica rispetto al resto d'Europa.

Un percorso formativo è stabilito dal DM 520/1998 in quanto figura professionale dell'area sanitaria (area della riabilitazione); tali educatori professionali sono formati nella Classe di Laurea SNT2 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e il loro titolo di studio è abilitante alla professione di Educatore Professionale in area sanitaria.

Un secondo percorso formativo è attivo presso la Classe di Laurea L 19 Facoltà di Scienze della Formazione, che, tra gli altri, prevede anche indirizzi riconducibili alla professione di educatore. Tali corsi non sono

abilitanti all'esercizio della professione in ambito sanitario ed i laureati presso tali corsi di studio possono operare nel solo ambito sociale.

Nell'ambito sociale, tuttavia, a causa della mancata regolamentazione dell'art. 12 della Legge 328/2000, che rinviava ad un successivo decreto la definizione dei profili delle professioni del comparto sociale, non esiste nè un riconoscimento della professione, nè un percorso di studi specifico e abilitante alla professione.

In Italia, quindi, esiste una situazione unica a livello europeo, non riscontrabile in nessun altro Stato membro.

Con il riconoscimento delle qualifiche professionali europee potrebbe accadere che un educatore proveniente da uno stato Comunitario, al quale è riconosciuto l'esercizio della professione in ogni area d'intervento, potrebbe arrivare in Italia a ricoprire un ruolo sanitario, contrariamente ad un laureato italiano in classe L/19.

Bisogna però affermare che le competenze degli educatori professionali italiani e degli educatori di altri paesi europei, che hanno denominazioni diverse (educatori sociali, sozial pedagog come in tutta la Germania, Austria o Slovenia, educateur spécialisée in Francia, o social worker - e quindi assimilabili agli assistenti sociali - in GB, Norvegia, Svizzera..), sono equiparabili agli educatori professionali italiani, così come sottolineato nella prima piattaforma comune degli educatori sociali in Europa redatta da AIEJI.

Il problema è centrato sui criteri comparativi di definizione del know-who e dell'expertise al fine di determinare l'insieme delle competenze che sono il prodotto di formazioni diverse in ogni Stato Membro.

Se si esamina la situazione dell'educatore professionale sotto l'aspetto del tipo di riconoscimento giuridico e del tipo di formazione, non abbiamo omologhi in tutta Europa, così come non ne avremo qualora fossero normati l'art. 12 della legge 328/00 e il Dlgs 229/99. Mentre se stiamo sul piano delle competenze allora abbiamo molti omologhi in ogni Stato Membro.

L'analisi delle competenze, quindi, può risultare uno strumento flessibile in grado di rilevare analogie professionali che trascendono il rigido riconoscimento giuridico e le particolarità nazionali.

Queste particolarità italiane si ripercuotono su alcuni aspetti legati alla revisione della Direttiva 2005/36/CE che affronteremo nel dettaglio rispondendo alle domande oggetto di consultazione.

Allegando in appendice i riferimenti legislativi sopra citati, rispondiamo di seguito ad alcuni dei quesiti posti dal Libro Verde COM(2011) 367 "Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali".

Domanda 1 - Commento sui ruoli delle autorità competenti nello Stato membro di partenza e nello Stato membro ricevente.

La nostra Associazione ha potuto verificare, attraverso le richieste d'informazioni pervenuteci sia da educatori italiani che si trasferiscono in uno Stato membro, sia da educatori provenienti da uno Stato membro, che l'iter burocratico richiesto per poter vedere riconosciute le qualifiche ottenute nello stato di partenza, sono particolarmente complesse, lunghe ed onerose. Ciò determina disagi al professionista che, in quel lasso di tempo, non può esercitare la professione.

Riguardo ai Punti di Contatto, considerato che i professionisti incontrano notevole difficoltà, nell'individuare la professione di riferimento nello Stato membro di trasferimento. Inoltre si riscontrano difficoltà a individuare come si articola la professione, il suo accesso, il quadro generale in cui è inserita.

Al proposito riteniamo che potrebbe essere utile attivare un raccordo tra i Punti di Contatto e le Associazioni Professionali.

Domanda 2 – Carta professionale

Riteniamo che la carta professionale possa essere un valido aiuto circa la possibilità di circolazione dei professionisti in Europa, questa potrebbe semplificare e rendere più celere il riconoscimento e la gestione dell'iter burocratico dello stesso.

La nostra Associazione ha potuto verificare, attraverso le richieste ci pervengono, come accada molto frequentemente che un educatore italiano si trovi in particolare difficoltà qualora debba trasferirsi in uno Stato membro e voglia esercitare la professione.

Abbiamo verificato che gli Stati membri non hanno familiarità con le qualifiche e i titoli di studio acquisiti in altri Stati, ciò poiché la professione è regolamentata, sia sotto l'aspetto del profilo professionale giuridicamente riconosciuto, sia sotto l'aspetto dei percorsi formativi, in modo molto diverso nei vari Stati, nonostante le competenze della professione siano sovrapponibili nei vari Stati membri.

Molto spesso, inoltre, la professione non è giuridicamente riconosciuta anche se esistono corsi di studio che formano le competenze necessarie ad esercitarla e che sono, nei fatti, richiesti per l'accesso alla stessa. E' il caso, per quanto riguarda l'Italia, della Laurea in Scienze dell'Educazione (Classe L/19).

Sempre in riferimento alla situazione italiana, si assiste, invece alla difficoltà da parte di coloro che hanno conseguito un titolo estero, a poter esercitare la professione in Italia.

E' il caso di professionisti formati alla Berner Fachhochschule che conseguono il Bachelor in Sozialer Arbeit (Scienze Sociali) e che possono esercitare indistintamente la professione di Assistente Sociale e di Educatore

Sociale attraverso il comune percorso del 1° ciclo (equivalente alla nostra Laurea). In Italia non è semplice collocare questa figura "bivalente" perché l'Assistente Sociale e l'Educatore hanno due profili distinti. Queste e altre particolarità richiedono un deciso orientamento alla flessibilità che si risolverebbe anche in una Carta Professionale in grado di identificare le competenze associate alla durata e al titolo conseguito.

Tale difficoltà si riscontra sia in ambito sanitario che in ambito sociale.

In ambito sanitario esiste un percorso formativo abilitante alla professione (laurea in classe SNT 2 in «Educazione Professionale»; in questo caso la difficoltà è determinata dalla non sovrapponibilità dei percorsi formativi esistenti nei vari Stati membri, sia in ordine al livello formativo, sia in ordine alla tipologia dei crediti formativi presenti nei percorsi di studio dei vari Stati membri. Un educatore che proviene da un altro Stato membro si trova quasi sempre a non ottenere il riconoscimento, oppure ad aver attribuite misure di compensazione molto pesanti, ciò si verifica nonostante siano acquisite le medesime competenze e potendo esercitare, nel Paese di provenienza, la medesima professione.

Per quanto riguarda l'ambito sociale e penitenziario, invece, la mancata definizione giuridica della professione (poiché non è stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dall'art. 12 della legge 328/00), non consente alla persona di presentarsi in uno Stato membro diverso come professionista, ma solo come possessore di un titolo di studio.

Riteniamo, quindi, che possa essere strategico per la promozione della mobilità che lo Stato membro di partenza rilasci una carta professionale al professionista che intende trasferirsi in uno Stato membro e che, nel caso di mobilità temporanea questa debba poter sostituire qualsiasi dichiarazione che gli Stati membri richiedono ai sensi dell'art. 7 della Direttiva. Ciò potrebbe ovviare a molte difficoltà che oggi gli educatori degli Stati membri incontrano per potersi trasferire.

Domanda 3 – Accesso parziale

Riteniamo che, la possibilità di consentire l'accesso parziale ad una professione, possa presentare diversi problemi applicativi e, nello stesso tempo, possa presentare anche delle opportunità. Qualora la Direttiva, prevedesse tale modalità, dovrebbe individuare modalità molto dettagliate per la definizione di tali tipi di accesso.

L'accesso parziale potrebbe essere una risposta alle differenti formazioni e riconoscimenti giuridici presenti nei vari Stati membri, inoltre potrebbe essere una risposta transitoria per le professioni che non possono ancora usufruire del riconoscimento automatico, nè hanno ancora Piattaforme ai sensi dell'art. 15 dell'attuale Direttiva.

Riguardo alla situazione italiana possiamo segnalare come l'Educatore Professionale, pur essendo una professione che opera in diversi ambiti (sanitario, sociale, socio-sanitario, penitenziario, culturale), in Italia è regolamentata solo nell'ambito sanitario (DM 520/98), mentre negli altri comparti di attività (sociale, socio-sanitario, penitenziario, culturale), non è ancora stata regolamentata.

Ciò significa che, mentre per l'ambito sanitario esiste un corso di studi (laurea in classe SNT 2 in "Educazione professionale") abilitante all'esercizio della professione e una autorità competente cui possono fare riferimento i professionisti per il riconoscimento delle loro qualifiche, negli altri comparti di attività non esiste un percorso di studi con questa caratteristica (la laurea in classe L19, infatti, non è abilitante alla professione ma è un titolo esclusivamente accademico).

Da ciò deriva che un educatore che desideri stabilirsi in Italia ed esercitare la professione in ambito sanitario, debba richiedere all'autorità competente (Ministero della Salute) il riconoscimento della qualifica conseguita. Tuttavia, poiché in Europa i percorsi formativi delle professioni di aiuto sono estremamente variegati, accade che, molto difficilmente, i professionisti richiedenti riescano ad ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione in ambito sanitario in Italia; inoltre, poiché la professione negli altri comparti non è regolamentata, questi sono in difficoltà ad avere accesso agli altri settori di impiego.

La possibilità di riconoscimento di accesso parziale alla professione potrebbe consentire a questi professionisti l'esercizio della professione almeno in alcuni comparti (ad esempio in ambito sociale e non in ambito sanitario).

Per quel che riguarda L'Educatore Professionale, vista la situazione legislativa già sopra evidenziata, la possibilità di riconoscimento di accesso parziale potrebbe consentire a questi professionisti l'esercizio della professione almeno in alcuni comparti (quali ad esempio quello sociale e quello penitenziario)

Evidenziamo, infine, che nel caso dell'educatore professionale, ove non è possibile separare oggettivamente l'attività economica che il professionista esercita, tuttavia è possibile individuare con certezza se l'attività economica è svolta in ambito sanitario o meno. Questo, fermo restando l'esigenza di un'autorità competente definita, permetterebbe di selezionare le modalità di accesso parziale alla professione.

Domanda 4 – abbassamento della soglia attuale dei due terzi a un terzo come condizione per la redazione di una piattaforma comune.

Riteniamo che l'abbassamento della soglia dei due terzi a un terzo come condizione per la redazione di una Piattaforma Comune sia strategico e funzionale per permettere l'attuazione della libera circolazione dei professionisti nella Comunità Europea.

Per quanto riguarda la professione dell'educatore, questa è presente in tutti gli Stati membri, seppur con denominazioni, riconoscimenti e percorsi di studio diversificati. Tuttavia i contenuti della professione e le competenze professionali sono analoghe; ciò è stato evidenziato anche dal confronto all'interno di AIEJI.

Gli educatori europei che si riconoscono e aderiscono ad AIEJI (ANEP è uno dei soci membri) hanno stilato nel 2003 una ipotesi di Piattaforma Comune per gli educatori e le educatrici in Europa, hanno individuato per la professione la denominazione di "Social Educator" e si riconoscono vicendevolmente come comune base professionale il livello IV di qualifica professionale (almeno 3 anni dopo la scuola di base in formazioni

specifiche a livello universitario). Hanno inoltre individuato le competenze della professione e stilato un Codice Deontologico.

Il documento può essere scaricato al seguente link <http://aieji.net/wp-content/uploads/2010/12/A-conceptual-framework.pdf>

Fu un tentativo per favorire il riconoscimento della professione e per affrontare il problema legato al mancato o parziale riconoscimento presente nei vari Stati, garantendo così la libera circolazione dei professionisti.

Tuttavia la numerosità degli Stati necessari richiesta dalla Direttiva 2005/36/CE per avviare la procedura, ha rappresentato un forte vincolo che ha ostacolato l'avvio di questo percorso.

Al proposito evidenziamo come le Associazioni nazionali di rappresentanza professionale non sono finanziate da fondi governativi e le spese che le stesse devono sostenere non sono sostenibili da parte di Associazioni che si reggono sul lavoro volontario dei soci.

L'abbassamento a un terzo degli Stati membri necessari per costituire la Piattaforma, renderebbe la procedura di più facile accesso.

Riguardo alla possibilità di un "test del mercato interno", riteniamo che ciò potrebbe garantire anche gli Stati non partecipanti circa l'utilità della Piattaforma, tuttavia, questo non può essere posto a carico delle Associazioni professionali che, poiché si autofinanziano attraverso le quote associative versate liberamente dai soci, non sono in grado di sostenere i costi di una tale procedura. Occorre perciò porre una attenzione particolare a questo aspetto poiché si rischierebbe nuovamente di inserire vincoli troppo onerosi per la redazione di una Piattaforma comune, rendendolo uno strumento inapplicabile così come è avvenuto sinora.

La salvaguardia che si può porre riteniamo possa consistere nel mantenere la possibilità che uno Stato membro possa accedere in qualsiasi momento alla Piattaforma Comune approvata, ciò consentirebbe anche agli Stati più "deboli" di poter accedere a tale regolamentazione pur non essendo in grado di partecipare inizialmente alla sua costituzione. E' il caso dei Paesi dell'Est europeo che si affacciano solo recentemente alla moderna organizzazione di servizi e nei quali i quali i professionisti non hanno ancora raggiunto l'organizzazione necessaria a poter sostenere il percorso richiesto dalla Direttiva 36/2005 per la redazione delle Piattaforme Comuni.

Allo stesso tempo tali paesi potrebbero beneficiare dei risultati di un lavoro di questa natura, una sorta di "diffusione di buone prassi", aspetti su cui gli Stati membri che hanno partecipato alla costituzione della Comunità Europea hanno lavorato per molti anni.

La nostra associazione è quindi senza dubbio favorevole all'abbassamento ad un terzo degli Stati membri, come condizione per la redazione di una Piattaforma Comune.

Domanda 5 – professioni regolamentate in cui i cittadini comunitari potrebbero effettivamente trovarsi di fronte a un requisito di qualificazione ingiustificato o sproporzionato in uno Stato membro ospitante

Riscontriamo questa problematica per quanto riguarda l'educatore professionale.

Nel caso di un educatore che da uno Stato membro voglia stabilirsi in Italia riscontriamo una difficoltà a ottenere il riconoscimento delle qualifiche conseguite per operare nel campo sanitario. Ciò a causa delle formazioni articolate in modo differente nei diversi Stati (questa situazione è già stata ampiamente descritta alla domanda n. 3).

Riguardo invece a un educatore professionale italiano che voglia stabilirsi in un altro Stato membro riscontriamo analoghi difficoltà poiché, spesso, le formazioni conseguite in Italia, in particolare quelle precedenti all'attivazione dei corsi di laurea in SNT 2 ed L19, non sono considerate equipollenti al livello della laurea pur avendo avuto lo stesso impegno formativo sia in numero di anni formativi che di monte ore dei corsi. Le formazioni pregresse, infatti, sono state caratterizzate da corsi di formazione regionale triennale (in casi più rari biennale) di livello post diploma. Questo genere di livello formativo ha poche analogie negli altri Stati membri. In particolare, quando in uno Stato membro è richiesto un livello formativo di laurea, le formazioni pregresse italiane post diploma non vengono riconosciute. Si precisa che parte di queste formazioni hanno, invece, in Italia un'equipollenza con l'attuale laurea triennale (vedi legge 42/99 art. 4 comma 1 e DM 27/7/00).

Accade quindi che, negli Stati in cui la professione è esercitata dopo il conseguimento di una laurea, a un educatore professionale in possesso di un corso di formazione post diploma, non è ammesso l'accesso alla professione.

Accade infine che in alcuni Paesi (es. Inghilterra) che la professione sia formata attraverso percorsi cui afferiscono più professioni (nel caso dell'Inghilterra l'educatore e l'assistente sociale) e che la denominazione della professione sia unitaria (social worker). In queste situazioni, e nell'attuale modalità di riconoscimento dei titoli esteri, un educatore italiano che si trasferisce in Inghilterra trova notevoli difficoltà in quanto il suo titolo di "educatore professionale" non ha la dicitura social worker che, in Italia, viene tradotto esclusivamente come Assistente sociale la quale ha un percorso formativo differente.

Domanda 6 – informazioni alle autorità competenti e documenti necessari disponibili attraverso un Punto Centrale.

Riteniamo positivo istituire l'obbligo da parte degli Stati membri di garantire che informazioni alle autorità competenti ed i documenti necessari per il riconoscimento delle qualifiche, siano disponibili attraverso un Punto Centrale con accesso on line in ciascuno Stato membro.

Questo metodo permetterebbe ai cittadini di poter accedere con rapidità e certezza delle informazioni all'iter ed i documenti necessari in caso di trasferimento. Attualmente, invece, il professionista che intende

trasferirsi, deve individuare nello Stato membro in cui si stabilirà quale sia l'autorità competente a valutare la sua situazione, i documenti necessari per presentare la propria istanza, la procedura e i tempi con cui presentarla.

Poiché, come sottolineato, le professioni sono normate in modo molto diversificato all'interno dei diversi Stati membri, spesso non risulta agevole per il cittadino reperire tali informazioni, ciò anche in considerazione che spesso l'autorità competente nel proprio Stato non corrisponde all'analoga autorità in un altro Stato membro.

L'individuazione di un Punto Centrale, accompagnata dall'attivazione della carta professionale, snellirebbe e renderebbe più agevole l'accesso alla procedura di riconoscimento.

Riguardo all'obbligo di consentire il completamento della procedura di riconoscimento on line per tutti i professionisti, riteniamo che questa debba essere lasciata come opzione e non come unica modalità. Coloro, infatti, che si trasferiscono da un paese ad un altro, spesso non hanno dimestichezza con gli approcci amministrativi presenti nei vari Stati, potrebbero pertanto verificarsi problemi nella gestione della procedura causati da errori materiali dovuti dalla non conoscenza dei meccanismi previsti nello Stato. Ciò potrebbe essere ovviato consentendo anche la possibilità di presentazione tradizionale della domanda.

Peraltro l'accesso a una procedura on line presupporrebbe anche un buon livello di conoscenza della lingua, competenza che, in caso di trasferimento, può non essere ancora pienamente posseduta.

Domanda 7 – esperienza professionale

Riteniamo che per i consumatori transfrontalieri, possa non essere necessario richiedere il requisito di una esperienza professionale di due anni nel caso di un professionista proveniente da uno Stato membro dove la professione non è regolamentata.

Se da un lato il requisito di un'esperienza di due anni tutelerebbe il consumatore circa le capacità professionali del professionista cui si rivolge, dall'altro sarebbe fortemente ostacolata la mobilità dei giovani che hanno appena concluso il percorso di studi. Sarebbero inoltre ostacolati coloro che non possono vantare i due anni di esperienza anche qualora abbiano effettuato un percorso di formazione specifica ancorché non richiesto nel proprio Paese poiché non ha provveduto a regolamentare la professione.

Si veda, al proposito il caso di un neolaureato in Scienze dell'educazione che non potrebbe vantare un'esperienza di due anni pur avendo un percorso di studi a livello di laurea. Se tale professionista volesse operare con un consumatore transfrontaliero, non essendo regolamentata in Italia la professione in ambito sociale, dovrebbe dimostrare di avere due anni di esperienza.

Riteniamo, quindi, che la tutela del consumatore che si rivolge a un professionista debba essere garantita attraverso l'impegno degli Stati membri nel regolamentare i requisiti di accesso alle professioni, in mancanza dei quali la sola esperienza lavorativa non può garantire il consumatore.

Riteniamo altresì che non debba sussistere l'obbligo di scegliere un professionista locale dello Stato membro ospitante.

Domanda 8 - Formazione regolamentata

Riteniamo che estendere la nozione di "formazione regolamentata" a qualsiasi istruzione e formazione riconosciuta da uno Stato membro e rilevante per la professione possa prestarsi a troppe ambiguità; inoltre sarebbe necessario specificare molto chiaramente cosa si intenda per «formazione regolamentata».

Nel caso di molte professioni ed anche nel caso dell'educatore professionale, infatti, oltre ai corsi di laurea sopra menzionati esistono tuttora, e sono esistiti nel passato, diversi corsi di formazione gestiti attraverso normative regionali o attraverso l'accesso a finanziamenti europei. Si tratta di corsi di breve durata (in genere un anno scolastico ma a volte anche più brevi), che sono stati istituiti dalle Regioni (o da enti formativi). Questi corsi contengono la denominazione della professione (o denominazioni ad essa riconducibili) ma, sul piano formativo, non sono equivalenti alla formazione attraverso i corsi di laurea, né alle formazioni pregresse precedentemente gestite dalle Regioni o dalle Province per la professione (corsi triennali post diploma).

Se fosse estesa la nozione di "formazione regolamentata" a qualsiasi istruzione e formazione riconosciuta da uno Stato membro (e quindi anche dalle sue articolazioni locali), ci si troverebbe di fronte a una platea molto ampia e variegata di formazioni che potrebbero non essere analoghe tra loro dal punto di vista del loro «peso» formativo sia in relazione all'impegno formativo richiesto al discente, sia in ordine alle competenze acquisite.

Per poter effettuare un'estensione della nozione di «formazione regolamentata" riteniamo quindi indispensabile che vi sia, a monte, una definizione ed una metodologia validata e riconosciuta tra gli Stati membri, per il rilevamento e la valutazione delle competenze. Occorrerebbe, infine, stabilire quale sia soggetto autorizzato e responsabile della certificazione di tali competenze.

Riteniamo, quindi, che tale estensione, per quanto auspicabile, possa essere posta come obiettivo su cui lavorare per una futura revisione, ma che non possa essere inserito nell'attuale revisione della Direttiva.

Domanda 9 – cancellazione della classificazione ai sensi dell'art. 11

Riteniamo che la cancellazione dell'art. 11 e del relativo allegato II non possono essere attuati nell'ambito dell'attuale revisione della Direttiva.

La loro sostituzione e l'implementazione degli otto livelli indicati nel European Qualifications Framework (EQF) che si basano sui risultati di apprendimento, potrebbero risolvere molti problemi legati alla comparazione dei diversi percorsi formativi esistenti negli Stati membri per le varie professioni. E' però da considerare, come già accennato (cfr. risposta a domanda n. 8) che al momento non esiste in Europa un

sistema riconosciuto e validato che permetta di valutare e misurare il raggiungimento di tali livelli (sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo).

Il rischio è, quindi, che, in mancanza di un metodo condiviso di valutazione e misurazione dei risultati di apprendimento, ogni Stato membro potrebbe effettuare le valutazioni con parametri diversi e, in mancanza di una definizione a livello di Stato, ogni istituzione formativa potrebbe avere una sua definizione, valutazione e misurazione.

Per questi motivi riteniamo che la Direttiva possa, al momento, mantenere la classificazione di cui all'art. 11 e il relativo allegato e che, l'implementazione della European Qualifications Framework, debba essere posto come un risultato da raggiungere e su cui avviare un lavoro.

Domanda 10 – Misure di compensazione

Qualora l'art. 11 della Direttiva fosse soppresso, relativamente alle quattro fasi descritte nel Libro verde riteniamo quanto segue.

1) Misure di compensazione.

Riteniamo che la differenza nella durata di formazione di almeno un anno giustifichi l'applicazione di misure compensative. Nel caso, infatti della formazione dell'educatore una differenza di un anno significherebbe un percorso formativo inferiore di un terzo alla normale formazione ritenuta necessaria per il professionista. Ci sembra una differenza rilevante che giustifica l'applicazione di misure compensative.

Riguardo alla durata dei percorsi formativi sottolineiamo come dovrebbe essere considerata non solo la durata del percorso formativo ma anche il numero di ore di formazione. Può accadere, infatti, che percorsi che si articolano in un numero di anni diverso, possono avere un percorso formativo analogo perché il percorso formativo è svolto in un arco di tempo inferiore ma per lo stesso numero di ore.

2) Esperienza professionale.

Come già affermato ed argomentato in risposta alla domanda n. --- cui si rimanda, riteniamo possa essere applicato il sistema generale, nell'ambito delle professioni non regolamentate, anche a coloro che hanno una esperienza professionale inferiore ai due anni o ne sono privi.

In tali situazioni lo Stato membro, attraverso la valutazione del professionista (titoli professionali ed esperienza professionale) potrà stabilire e giustificare l'applicazione di eventuali misure di compensazione.

3) Misure di compensazione sproporzionate.

Riteniamo importante che l'autorità competente dello Stato membro ospitante giustifichi l'applicazione delle misure di compensazione così come descritto nel Libro verde paragrafo 3.3.2 punto 3.

4) Codice di condotta.

Riteniamo necessario che sia resa obbligatoria la presenza di un Codice di Condotta. Questo garantirebbe i professionisti circa l'applicazione della procedura per il riconoscimento e gli impegni che lo Stato membro si assume circa la valutazione delle domande di riconoscimento. In assenza di un Codice di Condotta, il professionista non può avere certezza circa l'applicazione e la tempistica della procedura di valutazione. Peraltro sono già stati redatti Codici di Condotta da parte di alcune autorità competenti, ad esempio per le Professioni Sanitarie da parte del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/professionisanitarie/documenti/Codice_di_condotta_giugno_2009.pdf).

Domanda 11 – pratica remunerata per completare la formazione

Riteniamo che, estendere i benefici della Direttiva ai laureati che desiderano completare la loro formazione con un periodo di pratica remunerata all'estero, debba poter essere consentito qualora questo sia riconosciuto ai propri cittadini. Ciò consentirebbe al professionista di poter completare il proprio percorso di studi anche in un Paese diverso e di vedere riconosciuta la sua formazione al rientro nel suo Paese di origine.

Precisiamo, tuttavia, che in Italia la formazione dell'Educatore Professionale, prevede un percorso di tirocinio da svolgersi all'interno del percorso di formazione e che non può essere successivo.

Riguardo all'educatore professionale, tale norma potrebbe, tuttavia, trovare applicazione nell'ambito dello svolgimento del tirocinio quale misura di compensazione per convalidare il proprio titolo di studio in un altro Stato membro.

Domanda 12 – meccanismo di allerta per gli operatori sanitari

Riguardo al meccanismo di allerta per gli operatori sanitari, riteniamo che, a tutela dei cittadini che usufruiscono di una prestazione sanitaria, debba essere privilegiata l'opzione che prevede di lanciare un'allerta a tutti gli Stati membri e non solo ad alcuni di questi (opzione 2).

Le professioni sanitarie, infatti, operano con le persone in un ambito di competenza molto delicato che riteniamo debba essere tutelato.

Per un professionista sanitario, l'applicazione di una sanzione disciplinare che impedisca lo svolgimento della professione nel suo Stato, è applicata nel caso di fatti particolarmente gravi e tale impedimento è posto in

essere a tutela del consumatore. Riteniamo non esista ragione per tutelare i consumatori di uno Stato membro e non i consumatori degli altri Stati.

Domanda 13 – requisiti linguistici

Riteniamo che l'uso appropriato della lingua all'interno del Paese ove si opera, sia uno strumento indispensabile per lo svolgimento della nostra professione. Concordiamo, quindi, circa l'inserimento di un sistema valutativo legato alla lingua.

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) identifica i livelli di competenza linguistica, tali livelli sono applicabili a tutte le lingue e coprono le quattro abilità linguistiche: lettura, scrittura, ascolto, produzione orale.

Riteniamo che tale strumento possa essere utilizzabile nella valutazione delle abilità linguistiche, anche se occorrerà definire le modalità di certificazione e quale sia l'ente certificatore.

Sulla base di tale quadro riteniamo che per l'educatore professionale il livello di conoscenza richiesto debba essere almeno "C1"; ciò poiché la nostra professione si basa sulla relazione, la comunicazione orale, ma anche la comunicazione non verbale sono fondamentali per poter esercitare la professione, pertanto riteniamo indispensabile una buona padronanza della lingua.

Riguardo a quanto proposto nel Libro Verde, riteniamo che debbano essere considerate entrambe le proposte con le seguenti modalità:

- opzione 1: chiarendo le regole esistenti nel codice di condotta per quanto riguarda le Professioni Sanitarie che non beneficiano ancora di un riconoscimento automatico. Per quanto riguarda l'Italia ci si riferisce alle professioni sanitarie così come definite dalla legge 42/99, legge 251/00 e DM).

Si precisa che il Ministero della Salute (autorità competente per le Professioni Sanitarie), ha già provveduto alla approvazione di un codice di condotta nell'ambito del quale può essere inserito il possesso ed il livello minimo di tale requisito.

- opzione 2: riteniamo che, per le Professioni Sanitarie che godono di un riconoscimento automatico, il requisito linguistico debba essere chiarito all'interno della Direttiva poiché aspetto determinante nell'esercizio della professione, non solo con i pazienti ma anche nell'ambito dell'esercizio professionale nel rapporto con i colleghi.

Poiché tali professioni beneficiano di un riconoscimento automatico, pare opportuno che tutti requisiti che concorrono a determinare tale riconoscimento debbano essere compresi nella Direttiva e valutati secondo un metodo uniforme tra gli Stati membri.

Domanda 14 – requisiti minimi di formazione

Riteniamo importante che si avvii un lavoro che porti alla modernizzazione dei requisiti minimi di formazione.

Tuttavia riteniamo sia un lavoro che richiede un tempo maggiore di quello indicato nel Libro Verde, in particolare la revisione delle discipline di formazione ed i crediti ECTS. Pertanto, gli obiettivi indicati, pur essendo condivisibili, non si ritiene siano raggiungibili nei tempi preventivati e dovrebbe essere previsto un lasso di tempo più lungo.

Si concorda, comunque, con l'approccio trifase con un adeguamento della tempistica.

Domanda 15 – estensione della dimostrazione della acquisizione delle qualifiche in caso di mobilità temporanea ai trasferimenti

Riteniamo che la Direttiva debba prevedere la dimostrazione dei requisiti per l'esercizio professionale anche in caso di trasferimento e stabilimento e non solo di mobilità temporanea.

Ci sembra importante, soprattutto nel caso delle professioni che intervengono sulla salute, che vi sia una stretta vigilanza a che un professionista che non può più esercitare la professione in uno Stato, vada ad esercitarla in uno Stato membro.

Domanda 16 – requisiti minimi di formazione per medici, infermieri e ostetriche

Come illustrato in premessa, in Italia l'educatore professionale ha un riconoscimento in ambito sanitario nel novero delle «Professioni Sanitarie» come gli infermieri. Tale domanda è, quindi particolarmente rilevante anche per la nostra professione qualora, in un futuro, possa accedere al riconoscimento automatico.

Riteniamo sia necessario chiarire che i criteri della durata del corso e del numero di ore siano considerati cumulativamente.

Anche nell'ambito delle Professioni Sanitarie (ed anche per l'Educatore Professionale) i percorsi formativi possono essere diversi e comparare percorsi senza una linea di orientamento può determinare esiti diversi per professionisti che hanno medesimi percorsi analoghi ma strutturazioni del corso diverse.

Domanda 17 – notificazione di un nuovo programma di istruzione.

Riteniamo indispensabile che gli Stati membri notifichino il prima possibile un nuovo programma di istruzione e formazione una volta approvato.

Come giustamente evidenziato nel Libro Verde i programmi di formazione ed i contenuti formativi si modificano nel tempo anche per via dell'aumento, aggiornamento e dei progressi civili e culturali che si verificano nei vari Paesi.

Riguardo professioni che godono di un riconoscimento automatico, è quindi importante che gli Stati membri assicurino che la formazione avvenga secondo i criteri della Direttiva, in questo senso notificare il prima possibile un nuovo programma di istruzione una volta approvato potrebbe consentire un controllo da parte dell'autorità competente circa il rispetto dei criteri stabiliti nella Direttiva.

Riguardo alla comunicazione alla Commissione di nuovi titoli concessi dagli Stati membri, riteniamo che la diffusione di tale informazione sia molto utile e possa consentire non solo a chi è ancora in formazione, ma anche a chi ha già completato il percorso di studi e si trova come all'estero per un trasferimento temporaneo, di valutare se aggiornate il proprio percorso formativo alla luce delle modificazioni intervenute in vista di un possibile rientro nel suo Paese di origine.

Domanda 20 – requisito anni di formazione generale per accedere alla formazione

Riteniamo opportuno estendere il requisito a 12 anni non solo per la professione infermieristica ma per tutte le professioni sanitarie ivi compresa quella di educatore professionale per l'autonomia professionale nonché per le complesse competenze che caratterizzano tali professioni.

Condividiamo pienamente le motivazioni descritte nel Libro Verde a supporto dell'innalzamento a 12 anni di formazione generale.

Normativa	D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Art. 6 comma 3
Testo	... omississ ... Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341), con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità.
Applicazione	DM 520/98

Dlgs 229/99 Decreto Legislativo recante "Norme per la razionalizzazione del SSN"
<p><u>Art. 3-septies - Integrazione sociosanitaria</u></p> <p>. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.</p> <p>. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:</p> <p>a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;</p> <p>b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.</p> <p>. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.</p> <p>. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.</p> <p>. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.</p> <p>. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza. (...)</p>
APPLICATO

Dlgs 229/99

Decreto Legislativo recante "Norme per la razionalizzazione del SSN"

Art. 3-octies - Area delle professioni sociosanitarie

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è disciplinata l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.

... omississ ...

. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i profili professionali dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria.

. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area socio sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17 comma 95 della legge 15 maggio 1977, n. 127 sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare, adeguata alle competenze delineate dai profili professionali ed attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie.

NON APPLICATO

LEGGE 8/11/2000 n. 238

Legge quadro per la realizzazione del sistema

integrato di interventi e servizi sociali

Art. 12. (Figure professionali sociali)

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.

. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

- a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;
- c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

NON APPLICATO